

**IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO**

*La riforma ha eliminato il secondo comma dell'art. 2426 cc che consentiva rettifiche tributarie*  
**Svalutazione crediti, meno benefici**  
*In bilancio non più ammesse operazioni con soli fini fiscali*

La società Alfa spa si appresta a redigere il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004. Gli amministratori hanno proceduto al calcolo degli interessi attivi di mora maturati sui crediti verso clienti in essere alla chiusura dell'esercizio. Gli interessi maturati nel 2004 ammontano a euro 100. Sulla base delle analisi svolte è ragionevole stimare che gli interessi maturati non siano recuperabili per euro 30. Come devono comportarsi gli amministratori ai fini del bilancio e del calcolo della base imponibile Irpeg?

**LA SOLUZIONE**

Nella tabella a fianco sono riepilogati gli effetti sulle voci di bilancio e sul reddito imponibile Irpeg secondo le norme attuali applicabili ai bilanci 2003 e le nuove norme applicabili ai bilanci del 2004.

Gli amministratori non potranno più iscrivere in bilancio svalutazioni crediti al fine esclusivo di poter fruire di un beneficio fiscale che, nel caso prospettato, consiste nella totale deducibilità della svalutazione degli interessi moratori maturati nell'esercizio (100), nonostante la svalutazione corretta ai fini di bilancio sia di 30. Dovranno, quindi, iscrivere una svalutazione per 30, cosicché, migliorata l'attendibilità del bilancio, non più inquinato dalla normativa fiscale, ne patirà il reddito imponibile Irpeg cui concorrerà un componente negativo di reddito pari a 30 anziché pari a 100 (delta di 70).



DI UBALDO CACCIAMANI\*

Meno benefici fiscali per la svalutazione crediti. Gli amministratori non potranno più iscrivere in bilancio svalutazioni crediti al fine esclusivo di poter fruire di un beneficio fiscale. È quanto prevede la riforma del diritto societario che ha eliminato il secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile che permetteva di effettuare rettifiche esclusivamente di natura tributaria.

**L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI DAL BILANCIO D'ESERCIZIO**

In attuazione della delega che prescriveva di introdurre norme volte a «eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina», il decreto legislativo n. 6/2003 di riforma del diritto societario ha eliminato il secondo comma dell'articolo 2426 cc, che consentiva di effettuare «rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie» e di conseguenza ha soppresso il precedente contenuto del n. 14 dell'art. 2427 cc, che prescriveva di dare conto in nota inte-

Descrizione	Norma applicabili nel 2003 (1)	Nuova norma applicabili nel 2004
<b>Attività - Attivo circolante</b> Crediti verso clienti per interessi di mora (Svalutazione crediti vs clienti per interessi di mora)	100 (100)	100 (30)
<b>Conto economico</b> Svalutazione dei crediti per interessi di mora	100	30
<b>Delta utile dell'esercizio ante imposte</b>		+ 70
<b>Delta reddito imponibile</b>		+ 70

(1) In tal caso, poiché la svalutazione corretta ai fini di bilancio sarebbe di 30, vi è obbligo di informativa aggiuntiva in nota integrativa, secondo l'attuale n. 14 dell'art. 2427 cc

grativa dei «motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico», sostituendolo con gli obblighi di informazione in tema di fiscalità differita.

Non sarà quindi più consen-

tito iscrivere rettifiche di valore e accantonamenti che abbiano origine solo tributaria, ossia che non abbiano una giustificazione ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Tuttavia, non sembra siano state sfruttate appieno le op-

portunità consentite dalla legge delega, in particolare quella di intervenire direttamente sulle norme di rango tributario, oltre che su quelle del codice civile. In particolare, non è stata eliminata la reale causa del fenomeno delle interferenze fiscali sul bilancio, in quanto esse derivano, oltre che dal comma 2 dell'articolo 2426 cc, soprattutto dal contemporaneo operare delle norme tributarie

di carattere generale contenute nell'art. 52 e nel comma 4 dell'art. 75 del dpr 917/86 (Tuir).

L'art. 52 del Tuir prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal bilancio d'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle norme fiscali sul reddito d'impresa, mentre l'art. 75, comma 4, del Tuir prescrive che se i componenti negativi di red-

dito non risultano imputati al conto economico essi non sono deducibili dal reddito d'impresa, salvo specifiche e limitate eccezioni.

Se non interverranno modifiche prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul bilancio, obbligatoriamente applicabili ai bilanci chiusi dopo il 30 settembre 2004 e facoltativamente a quelli chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settem-

bre 2004, diverrà attuale il rischio di non poter beneficiare di norme tributarie favorevoli al contribuente di fatto rese inapplicabili dalla pur auspicata modifica delle norme civili.

Lo studio delle molte modifiche necessarie a tener conto del nuovo assetto del codice civile è l'oggetto dei lavori dell'apposita commissione istituita dal ministro dell'economia e delle finanze per il coordinamento tra le disposizioni tributarie sul reddito d'impresa e le nuove norme di diritto societario, presieduta dal l'ex ministro delle finanze, Franco Gallo. Prescindendo in questa sede dall'analisi delle opzioni che si presentano al legislatore al fine di adeguare le norme tributarie, sicuramente il tema della dipendenza della deducibilità fiscale di costi e oneri dall'iscrizione degli stessi nel conto economico è tra i più rilevanti che la commissione Gallo deve affrontare, anche se non il solo.

#### ■ GLI INTERESSI DI MORA

Un esempio dei possibili effetti della descritta situazione riguarda il beneficio della deducibilità dal reddito d'impresa delle svalutazioni integrali dei crediti verso clienti per interessi di mora maturati nell'esercizio, prevista dall'art. 71, ultimo comma, del Tuir.

Attualmente, il beneficio consiste nella possibilità di iscrivere in bilancio, in forza dell'ultimo comma dell'art. 2426 cc, e dedurre dal reddito d'impresa, ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 71 del Tuir, una svalutazione pari agli interessi attivi di mora maturati nell'esercizio anche quando tale svalutazione non sia giustificata, totalmente o parzialmente, da corrette valutazioni di bilancio.

Tale beneficio potrà essere mantenuto in futuro solo se la norma tributaria sarà modificata in modo tale da consentire la deducibilità della svalutazione anche in assenza dell'iscrizione a conto economico. (riproduzione riservata)

*\*Fondazione Luca Pacioli*